

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3705/90 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 dicembre 1990**  
**relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario definire le modalità secondo cui saranno applicate le clausole di salvaguardia previste nel titolo I, capitolo 1 della terza parte della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata «convenzione», in modo da consentire alla Comunità ed agli Stati membri di rispettare gli obblighi al riguardo assunti;

considerando che il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari rispetto alle norme generali previste, in particolare nel regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/90<sup>(2)</sup>, nella misura in cui ciò sia reso necessario dalle disposizioni della convenzione;

considerando che nell'esaminare l'opportunità di adottare misure di salvaguardia si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'articolo 177, paragrafi 2, 3 e 4, negli articoli 178 e 180 e nel protocollo n. 4 della convenzione;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste nel trattato e nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che nel quadro della realizzazione del mercato interno nel 1992 è opportuno sopprimere le misure di salvaguardia nazionali e sostituirle con una procedura comunitaria conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente all'articolo 177 della convenzione e se la Commissione decide di non applicarle, essa informa in proposito il

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.

Consiglio e gli Stati membri entro il termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste d'applicazione delle misure di salvaguardia.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa.

In questo caso, la Commissione ne informa gli Stati ACP e notifica loro l'apertura delle consultazioni previste all'articolo 178, paragrafo 1 della convenzione ed attuate in conformità del suo protocollo n. 4.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con gli Stati ACP.

2. La Commissione, qualora, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che è d'uopo applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 177 della convenzione:

- ne informa gli Stati membri immediatamente o se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro il termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta stessa;
- consulta un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione;
- ne informa simultaneamente gli Stati ACP e notifica loro l'avvio delle consultazioni previste all'articolo 178, paragrafo 1 della convenzione ed attuate in conformità del suo protocollo n. 4;
- comunica nel contempo agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni con gli Stati ACP sono comunque considerate concluse alla scadenza del termine di ventuno giorni a decorrere dalla notifica prevista al paragrafo 1, quarto comma o al paragrafo 2.

Alla fine delle consultazioni o, eventualmente, alla scadenza del termine di ventuno giorni e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione, previa consultazione del comitato di cui al paragrafo 2, può prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 177 della convenzione.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 è immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri ed agli Stati ACP.

Essa è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione prevista al paragrafo 3 entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa.

6. Se la Commissione non prende una decisione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della conclusione delle consultazioni o, eventualmente, successivi alla scadenza del termine di ventuno giorni, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione a norma del paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di venti giorni lavorativi.

#### *Articolo 2*

1. In caso di circostanze particolari, ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3 della convenzione, la Commissione può prendere, o autorizzare uno Stato membro ad applicare, misure immediate di salvaguardia.

2. La Commissione decide in merito alla richiesta degli Stati membri entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta stessa.

La decisione della Commissione è comunicata al Consiglio ed agli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1990.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 5.

Si applica la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 7.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine previsto al paragrafo 2, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione può adire il Consiglio, secondo la procedura prevista ai precedenti commi.

Il presente articolo non osta alle consultazioni di cui all'articolo 178, paragrafo 1 della convenzione.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle regolamentazioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

#### *Articolo 4*

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al Consiglio dei ministri ACP-CEE previste all'articolo 177 della convenzione.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. DE MICHELIS